

DIPARTIMENTO: **RISORSE**

SERVIZIO: **GARE E CONTRATTI**

UFFICIO: **APPALTI BENI E SERVIZI**

L'Estensore
Dott.ssa Livia DI FIORE
Ing. Paola STORNELLI

(firmaato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
VACANTE

(firmaato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Roberta RIZZONE
(ASSENTE)
Il Dirigente sostituto
Avv. Paola Di Salvatore

(firmato digitalmente)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio Bernardini

(firmato digitalmente)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino LIRIS

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

=====

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

**Aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per le
annualità 2020 - 2021 .**

**Art. 7, commi 8 e 9, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio
2018 n. 14.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii che dispone, tra l'altro,
l'adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO, in particolare, il comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ove è
previsto che: *“con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
definiti:*

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento"

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, recante *“Regolamento procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;

VISTO, in particolare, l'art. 6 recante *“Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”* che, al comma 2, così recita: *“Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:*

- A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco degli acquisti del programma;
- C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

RICHIAMATE la DGR n. 511 del 10.08.2020 con la quale l'Organo Esecutivo regionale ha proceduto all'approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2020-2021 e la successiva DGR n. 604 del 6.10.2020 di aggiornamento al Programma;

VISTO l'art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, che così recita: *“ I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:*

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

DATO ATTO che il Servizio Gare e Contratti, competente *ratione materiae*, ha provveduto a redigere l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2020-2021 in ordine alle aggiunte, cancellazioni e modifiche segnalate dai Dipartimenti regionali, tutte riconducibili ai casi previsti dall'art. 7 del D.M. n. 14/2018;

RILEVATO che la spesa programmata, in relazione agli acquisti segnalati per i quali l'avvio della procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, tenuto conto altresì delle seguenti precisazioni:

- laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all'esecutività della relativa variazione di bilancio in via amministrativa;
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da avanzo vincolato, relativo a somme non impegnate nell'esercizio 2019, le stesse risulteranno impegnabili a condizione che siano riportate sulla competenza 2020, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 897, 898 e 899 della Legge n. 145/2018 concernenti l'entità dell'avanzo complessivamente applicabile al bilancio di previsione;
- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi a destinazione vincolata, sarà attivato o variato, ove necessario, il Fondo Pluriennale Vincolato;

DATO ATTO che, a mente del comma 7 dell'art. 7 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, eventuali procedure di gara per affidamenti di forniture e servizi possono essere avviate nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento annuale al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 da parte dell'Esecutivo regionale, con adeguata motivazione e purché già presenti nel Programma;

DATO ATTO altresì che, come previsto dal comma 9, dell'art. 7, del D.M. n. 14/2018, un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;

VISTO il D.Lgs 50 del 2016 *“Codice dei Contratti Pubblici”* come vigente;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14;

VISTA la L.R. 28.01.2020 n. 4 *“Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;*

VISTO il Documento Tecnico di accompagnamento 2020-2022 *“Bilancio finanziario Gestionale 2020-2022 approvato con DGR n. 86 del 18.02.2020;*

DATO ATTO che:

- a) per il Dirigente del Servizio Gare e Contratti (assente) ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il sostituto Dirigente Avv. Paola Di Salvatore;
- b) il Direttore del Dipartimento Risorse, condivisa la regolarità tecnico-amministrativa, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Tutto esposto e premesso

A VOTI UNANIMI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

- **di approvare**, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, l'aggiornamento annuale del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per l'annualità 2020-2021 composto dalle nuove schede: "A" ("Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"), "B" ("Elenco degli acquisti del programma") e "C" ("Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati") che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
- **di consentire** che, così come disposto dai commi 7 e 9 dell'art. 7 del D.M. n. 14/2018, :

"Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere, altresì, realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione";
- **di demandare** al Servizio Gare e Contratti del Dipartimento Risorse l'onere relativo alla pubblicazione dell'allegato aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2020-2021 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..